

DELIBERA N. 63/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società Retesole s.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Retesole”) per la violazione dell’articolo 5ter, commi 1 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla Delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle Delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’11 dicembre 2007, n. 287;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 25 gennaio 2007 n. 16/07/DIC/AEM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 5 febbraio 2007, con il quale è stata contestata alla società Retesole S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesole", la violazione dell'articolo 5ter, commi 1 e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP per aver trasmesso televendite di servizi di cartomanzia e servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 91/07/CSP del 20 giugno 2007, notificata in data 30 luglio 2007, con il quale la predetta società Retesole S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesole", è stata diffidata a cessare dal comportamento illegittimo dalla data di notifica dello stesso;

VISTA la delibera n. 199/07/CSP del 21 dicembre 2007, con la quale alla predetta società Retesole S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesole", è stato ordinato il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00), per non aver adeguato la propria programmazione alla normativa vigente a seguito della predetta diffida;

RILEVATO che dall'attività di monitoraggio posta in essere dal Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, nota in data 4 dicembre 2007, prot. 7624/OP, pervenuta in data 6 dicembre 2007, prot. 73139, è risultato che società Retesole S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesole", a seguito della diffida, notificata da questo ufficio in data 30 luglio 2007, è risultata persistere nel non adeguare il proprio comportamento alle disposizioni di cui alla citata delibera 538/01/CSP, in quanto ha trasmesso televendite di servizi di cartomanzia e servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

PRESA VISIONE della registrazione, allegata alla nota prot. 7624/OP del 4 dicembre 2007, del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza;

RILEVATO che la registrazione consiste della duplicazione delle trasmissioni andate in onda il 25 settembre, 5, 16 e 26 ottobre e 9 novembre 2007 sull'emittente Retesole; in particolare dalle 9 alle 10:30 e dalle 15 alle 16 dei suddetti giorni vengono trasmesse le televendite di servizi di pronostici del lotto condotte da Veronica, Lucio,

Roberto Marino, Cristian e Damiano Petroni, caratterizzate dall'offerta diretta dei detti servizi attraverso le numerazioni a tariffazione maggiorata sovrimpresse 899xy e 892xy e dalle esagerazioni sulle possibilità di vincita offerte dai citati conduttori. Inoltre nei giorni 25 settembre, 5, 16 e 26 ottobre e 9 novembre 2007, dalle ore 14 alle 15 circa, è stato trasmesso il programma di televendita di servizi di cartomanzia condotto dai cartomanti e sensitivi Toti, Romano e Sole, caratterizzato dagli inviti rivolti ai telespettatori a chiamare per avere i consulti in diretta alle numerazioni a tariffazione maggiorata sovrimpresse 899xy e 892xy, o anche in privato a diverse numerazioni indicate in sovrapposizione; durante i consulti in diretta vengono mischiate e "lette" le carte, per rispondere su amore, fortuna, lavoro e vengono fatti anche riferimenti alle influenze astrologiche.

RILEVATO, inoltre, che dall'attività di monitoraggio posta in essere dal Co.Re.Com. Umbria, nota in data 28 gennaio 2008, prot. 275, pervenuta in data 7 febbraio 2008, prot. 6366, è risultato che società Retesole S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesole", a seguito della diffida, notificata da questo ufficio in data 30 luglio 2007, continua a violare le disposizioni di cui alla citata delibera 538/01/CSP, in quanto ha trasmesso televendite di servizi di cartomanzia e servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo il 27 gennaio 2008;

PRESA VISIONE della registrazione, allegata alla nota del Co.re.Com. Umbria prot. 275 del 28 gennaio 2008;

RILEVATO che la registrazione consiste della duplicazione delle trasmissioni andate in onda il 27 gennaio 2008 sull'emittente Retesole; in particolare dalle 14:00 alle 15:00 circa, il programma di Sole e Samuel, e dalle 15:00 alle 16:00 circa, il programma di Margot. Sole e Samuel, Margot, cartomanti, sensitivi, invitano i telespettatori a chiamare per avere i consulti in diretta alle numerazioni a tariffazione maggiorata sovrimpresse 899xy e 892xy, o anche in privato a diverse numerazioni indicate in sovrapposizione; durante i consulti in diretta vengono mischiate e "lette" le carte, per rispondere su amore, fortuna, lavoro e vengono fatti anche riferimenti alle influenze astrologiche.

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso televendite di pronostici del lotto, di servizi di cartomanzia e di servizi assimilabili, messi in onda in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di cartomanzia e di servizi assimilabili tra le ore 7:00 e le ore

23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

RITENUTO che i programmi trasmessi integrino le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

RILEVATA, per l'effetto, l'inottemperanza alla diffida a cessare dalla violazione dell'articolo 5ter, commi 1 e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,50 (cinquecentosedici/50) a € 5.164.60 (cinquemilacentosessantaquattro/60), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l'articolo 5ter, commi 1, 2 e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP;

RITENUTO, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Retesole S.p.A. deve ritenersi mediamente elevata in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini con particolare riferimento alla trasmissione delle televendite di servizi di cartomanzia e di pronostici del lotto non supportati da elaborazioni razionali di inferenza statistica;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso, e anzi continua a violare le citate norme nonostante la diffida emanata dall'Autorità cui, pertanto, risulta inottemperante;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione è supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione così come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 17), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Retesole S.p.A., con sede legale in Roma, Via del Caravita n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesole", di pagare la sanzione amministrativa di euro 34.000,00 (trentaquattromila/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. /07/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, lì 18 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
M.Caterina Catanzariti